



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 9/44 DEL 22.02.2019

Oggetto: **Abbanoa S.p.A. – Avvio delle procedure per l'attuazione dell'art. 15, comma 1, L. R. n. 4/2015. Cessione ai Comuni delle azioni del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato in Sardegna Abbanoa S.p.A. detenute dalla Regione.**

Il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore dei Lavori Pubblici, ricorda che il dettato originario dell'articolo 15, comma 1, della L.R. n. 4/2015, disponeva che la Regione, per garantire il ruolo degli enti locali e la loro cooperazione per il raggiungimento di fini unitari nel sistema idrico integrato, con atto deliberativo della Giunta regionale, procedesse, entro cinque anni dalla entrata in vigore della legge, e quindi entro il 12 febbraio 2020, alla cessione ai comuni delle proprie azioni in Abbanoa Spa, per un controvalore al prezzo simbolico di un euro ogni mille azioni, al fine di mantenere una quota di partecipazione della Regione nel limite massimo del 49 per cento del capitale sociale.

La Regione, con l'approvazione della L.R. 11.12.2017 n. 25, ha inteso rafforzare ulteriormente il ruolo degli enti locali nell'attività di indirizzo e controllo del Gestore del Servizio Idrico Integrato, introducendo, tra le altre cose, la modifica del citato art. 15 della L.R. n. 4/2015, che ora stabilisce la cessione ai Comuni delle proprie azioni al fine di mantenere una quota di partecipazione nella misura del 20% del capitale sociale.

Inoltre con la deliberazione n. 36/39 del 25.7.2017 la Giunta regionale, in considerazione della necessità di procedere propedeuticamente all'allargamento della compagine sociale, già perseguita in ottemperanza a specifiche disposizioni di legge (L.R. n. 2/2007 art. 13, comma 1), ha espresso parere favorevole all'aumento di capitale sociale di Abbanoa S.p.A., mediante offerta in sottoscrizione riservata ai comuni non soci, in ragione di una azione per singolo comune.

Nel medesimo deliberato la Giunta regionale ha espresso parere favorevole affinché fosse consentito ai nuovi Comuni soci il raggiungimento di una partecipazione nel capitale sociale di Abbanoa S.p.A. in linea con le quote già definite originariamente sulla base dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 2/2007 (28 azioni per abitante quale risultante dal censimento Istat 2001), attraverso la cessione da parte della Regione di un corrispondente numero di azioni, secondo le modalità dell'art. 15, della L.R. n. 4/2015 e nel rispetto della scadenza temporale stabilita dalla norma.



Il Presidente riferisce che, conseguentemente a quanto deliberato dalla Giunta regionale, in data 23 ottobre 2017, l'Assemblea dei soci di Abbanoa S.p.A. ha deliberato l'aumento di capitale sociale destinato ai 35 comuni non soci, in ragione di una azione per comune, determinando la scadenza per l'esercizio del diritto di opzione alla data del 19 aprile 2018 e che, allo spirare del suddetto termine, non sono state formalizzate da parte dei Comuni non soci le richieste di esercizio del diritto di opzione per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale ad essi destinato.

Sull'argomento, il Presidente richiama anche la deliberazione n. 38/41 del 24.7.2018 con la quale, in considerazione di quanto sopra esposto ed al fine di garantire comunque la massima partecipazione degli enti locali al capitale azionario di Abbanoa S.p.A., la Giunta ha disposto la prosecuzione dell'attività di allargamento della compagine sociale, riproponendo ai comuni non soci l'acquisizione di una partecipazione in Abbanoa S.p.A., attraverso la reiterazione della proposta di aumento di capitale sociale mediante emissione di n. 35 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 1 con sovrapprezzo, per ogni azione, di euro 0,3744893. La Giunta ha inoltre stabilito di dare attuazione, non appena completato l'aumento di capitale sociale destinato ai comuni non soci di Abbanoa S.p.A., alle procedure di cessione delle quote azionarie possedute dalla Regione, secondo quanto disposto dall'art. 15 della L.R. n. 4/2015 e s.m.i.

Successivamente ed in attuazione di quanto sopra, in data 26.7.2018, l'Assemblea straordinaria della società ha deliberato di "aumentare il capitale sociale di euro 35 mediante emissione di numero 35 nuove azioni ordinarie del valore unitario di 1 euro, con sovrapprezzo, per ogni azione, di euro 0,374893 da offrire esclusivamente ai Comuni non soci".

Pertanto, con propria nota prot. AG/43264/AU del 5.9.2018, l'Amministratore Unico di Abbanoa S.p.A., in ottemperanza al deliberato, ha pubblicato un offerta per sottoscrizione di nuove azioni destinate ai Comuni non soci, invitando gli stessi a manifestare la volontà del Comune di sottoscrivere l'aumento di capitale sociale entro il 2.12.2018.

Il Presidente riferisce che, da ultimo, l'Amministratore Unico di Abbanoa S.p.A., con nota n. AG/1773 /AU del 14.1.2019, in riscontro alla richiesta di informazioni in merito agli esiti delle procedure di aumento del capitale sociale ai Comuni non soci, ha comunicato che, alla scadenza del termine stabilito, nessuno dei Comuni interessati ha fatto pervenire alla società la dichiarazione di sottoscrizione. Ha, inoltre, specificato che Sanluri e Senorbì, comuni che seppur non soci risultano essere già gestiti da Abbanoa S.p.A., avevano già deliberato l'adesione alla società senza aver provveduto a trasmetterla nei termini. Al proposito, ha comunicato che la società provvederà a



convocare una nuova assemblea straordinaria volta a permettere il perfezionamento di tali nuovi ingressi.

In relazione a quanto sopra esposto, il Presidente, in considerazione dei termini disposti dalla norma e della volontà di procedere con immediatezza alla riduzione del capitale sociale, peraltro da ultimo espressa dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 64/6 del 28.12.2018 riguardante lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, propone alla Giunta regionale l'avvio delle attività necessarie alla cessione delle azioni, volta al raggiungimento di una quota azionaria di proprietà regionale pari al 20%, nel rispetto dell'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 4/2015 e s. m. i.

Circa le modalità di cessione delle predette azioni, il Presidente ricorda che l'attuale compagine sociale di Abbanoa S.p.A. si è costituita originariamente a seguito delle operazioni di fusione dei precedenti gestori (E.S.A.F. S.p.A., Govossai S.p.A., S.I.I.NO.S. S.p.A., S.I.M. S.r.l. e Uniaquae S.p. A.) in Abbanoa S.p.A (già SIDRIS S.c.a.r.l.) in ragione del rapporto di cambio delle azioni definito nella relazione predisposta dagli esperti designati dai Tribunali di Cagliari, Oristano e Nuoro ai sensi dell'art. 2501 sexies del codice civile. Successivamente, sempre la Regione, in attuazione delle leggi regionali n. 2/2007, n. 3/2008, n. 12/2011 e n. 6/2012 e della sottoscrizione, da parte dei Comuni, degli aumenti di capitale disposti dalle norme di legge, ha contribuito all'attuale definizione della compagine sociale.

L'attuale distribuzione delle quote sociali è quindi il risultato di tali attività e configura una situazione non allineata alla quote di rappresentatività dei Comuni nell'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (EGAS) istituito con L.R. n. 4/2015 successivamente modificata con L.R. n. 25/2017, conseguente, quest'ultima, all'applicazione del criterio previsto dall'art. 6 della L.R. n. 4 /2015 (70% popolazione residente e 30% superficie territorio).

Considerato che tale criterio di rappresentatività dei Comuni in Egas pare essere il più adeguato a garantire una equa presenza degli stessi nella compagine sociale del Gestore, si appalesa l'opportunità che con la cessione in argomento si possa tendere ad allineare le quote di rappresentanza dei Comuni in seno all'assemblea dei soci con le quote di partecipazione dei medesimi all'interno di EGAS, come definito nell'art. 6 della L.R. n. 4/2015.

A tal fine, appare opportuno attivare una specifica consultazione per acquisire il parere della Commissione Permanente Regione - Enti Locali sulla possibile applicazione delle predette modalità.



Si ritiene altresì opportuno che il successivo collocamento delle azioni, sulla base delle risultanze della predetta consultazione, venga curato dal Gestore Abbanoa S.p.A. in considerazione della forte connessione dello stesso con le realtà territoriali e, in virtù di questo, della possibilità di consentire una maggiore efficacia nelle operazioni di offerta ai Comuni soci, con riversamento sul bilancio regionale delle somme ricavate a seguito delle predette dismissioni.

Quanto sopra riferito e tenuto conto dell'esigenza di attuare celermente il processo di dismissione delle quote azionarie in capo alla Regione, il Presidente, d'intesa con l'Assessore dei Lavori Pubblici, propone:

1. di autorizzare la dismissione immediata delle azioni in capo alla Regione ai Comuni soci, corrispondente al capitale posseduto al netto della quota residua mantenuta ai sensi dell'art. 15, comma 1, L.R. n. 4/2015 e al netto delle quote attribuibili ai Comuni non soci;
2. di autorizzare la cessione delle azioni da riservarsi ai Comuni non soci, da effettuarsi in seguito all'apposita procedura di aumento di capitale da deliberare in seno all'assemblea dei soci di Abbanoa S.p.A.;
3. di adottare, per le predette dismissioni, le modalità conseguenti all'applicazione dei criteri di cui all'art. 6 della L.R. n. 4/2015 e s.m.i., previa l'acquisizione del parere della Conferenza Permanente Regione-Enti Locali, al controvalore definito dall'art. 15 della stessa L.R. n. 4 /2015;
4. di incaricare la Società Abbanoa S.p.A., in considerazione della forte connessione della stessa con le realtà territoriali e della conseguente possibilità di garantire una maggiore efficacia nelle operazioni di offerta, di collocare le azioni dismesse dalla Regione, fissando un termine per la conclusione delle operazioni non successivo al 30.9.2019, con riversamento sul bilancio regionale delle somme derivanti dalle predette dismissioni.

La Giunta regionale, accogliendo la proposta del Presidente, d'intesa con l'Assessore dei Lavori Pubblici, constatato che il Direttore generale dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di autorizzare la dismissione immediata delle azioni in capo alla Regione ai Comuni soci,



- corrispondente al capitale posseduto al netto della quota residua mantenuta ai sensi dell'art. 15, comma 1, L.R. n. 4/2015 e al netto delle quote attribuibili ai Comuni non soci;
- di autorizzare la cessione delle azioni da riservarsi ai Comuni non soci, da effettuarsi in seguito all'apposita procedura di aumento di capitale da deliberare in seno all'assemblea dei soci di Abbanoa S.p.A.;
 - di adottare, per le predette dismissioni, le modalità conseguenti all'applicazione dei criteri di cui all'art. 6 della L.R. n. 4/2015 e s.m.i., previa l'acquisizione del parere della Conferenza Permanente Regione-Enti Locali, al controvalore definito dall'art. 15 della stessa L.R. n. 4 /2015;
 - di incaricare la Società Abbanoa S.p.A., in considerazione della forte connessione della stessa con le realtà territoriali e della conseguente possibilità di garantire una maggiore efficacia nelle operazioni di offerta, di collocare le azioni dismesse dalla Regione, fissando un termine per la conclusione delle operazioni non successivo al 30.9.2019, con riversamento sul bilancio regionale delle somme derivanti dalle predette dismissioni;
 - di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici affinché ponga in essere tutte le attività necessarie all'avvio del processo di dismissione delle azioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru